

Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2022-2024 per il personale del comparto Sanità – area delle categorie
--

Premesso che:

- L'accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2022/2024 per il personale del comparto sanità – area delle categorie, di data 3 settembre 2024, prevede all'art. 13, comma 2, che: *“in sede di contrattazione decentrata ... l'Azienda e le Organizzazioni sindacali firmatarie di questo accordo individuano ammontare e modalità di erogazione dell'indennità di cui al comma 1 nel rispetto del tetto massimo di spesa annuo di lordi euro 40.000,00”* e all'art. 19, comma 1, lett. c) e d) è previsto, per il triennio 2024-2026, l'integrazione del fondo per la produttività del personale sanitario e del personale non sanitario per l'aumento della quota destinata alla produttività individuale secondo i progetti attivati di valenza aziendale;
- Le parti si sono riunite per definire le modalità di applicazione dei predetti articoli in data 13 dicembre 2024.
- In data 8 gennaio 2025 l'ipotesi di Accordo è stata inviata al Collegio sindacale per la verifica della compatibilità del presente Accordo con le risorse indicate nell'Accordo stralcio e non sono pervenuti rilievi.
- Ciò premesso,

le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Indennità professionale specifica aggiuntiva provinciale

1. In applicazione dell'art. 13, comma 1, dell'Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2022-2024 e conformemente a quanto previsto dall'art. 124 del CCPL di data 11 giugno 2007 e successive modificazioni, si inserisce nell'allegato M) dello stesso CCPL, il professionista sanitario esperto al quale è affidato l'incarico di *“team leader”*, individuato come segue:

Professionista sanitario esperto nella gestione delle dinamiche organizzative complesse delle UU.OO. di Ostetricia/sala parto (team leader).

Pratica nelle UU.OO. di Ostetricia

I principali ambiti di intervento sono:

- gestione delle dinamiche organizzative e cliniche complesse in team multidisciplinari;
- supervisione dell'attività del team ostetrico;
- garantire gli standard organizzativi e documentali definiti e condivisi con l'equipe;
- pianificare momenti di confronto per il miglioramento della qualità dell'assistenza;
- assistere il parto in setting non convenzionale.

Aree di pratica assistenziale

punti nascita

Criteri preferenziali e non vincolanti per l'individuazione

- formazione specifica: master e/o corsi di specializzazione/perfezionamento pertinenti alle competenze richieste;
- attività di aggiornamento/formazione, didattica, scientifica e professionale pertinente ed afferente all'incarico da conferire.

Criterio vincolante per l'individuazione

Almeno tre anni di esperienza professionale e valutazioni annuali positive.

2. Laddove, a seguito di applicazione dell'art. 13 comma 1 dell'Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2022-2024, così come delineato al comma 1 del presente articolo, residuino fondi, sarà riconvocato il tavolo per apposito confronto sindacale.

Art. 2

Incremento dei Fondi per la produttività per il personale sanitario e non sanitario

1. In applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. c) e d), dell'Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2022-2024, la quota annua prevista per ogni dipendente, sanitario e non sanitario, a tempo pieno coinvolto nel progetto in orario di servizio, attualmente pari a € 500,00 (voce *“progetti specifici a valenza direzionale/aziendale”*, allegato 3, all'accordo aziendale in materia di produttività individuale del personale dei ruoli PTA e sanitario di data 11 luglio 2008) viene rideterminata nell'importo massimo di € 1.000,00 per ciascun dipendente.

Art. 3

Attività di referenza qualificata o di disagio oggettivo

1. In considerazione delle modifiche nell'organizzazione aziendale intervenute a seguito dell'adozione del Regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 857 del 13 maggio 2022 e della revisione dei processi si rende necessario procedere all'aggiornamento delle attività di referenza qualificata o di disagio oggettivo di cui all'allegato 3 all'accordo aziendale in materia di produttività individuale del personale dei ruoli PTA e sanitario di data 11 luglio 2008, come segue:

- soppressione dell'attività di referenza *“domiciliatari del Servizio legale c/o le strutture aziendali con sede di Tribunale o di sezione staccata di Tribunale”* in quanto i depositi avvengono per via telematica;
- soppressione dell'attività di referenza *“personale con funzioni di sostituto del responsabile di Servizio Amministrazione locale purché non titolare di PO”* in quanto dette funzioni sono svolte da Direttori d'Ufficio;
- soppressione dell'attività di referenza *“incentivare il livello di coinvolgimento e qualificazione del personale assegnato ai servizi di tipo sub-intensivo e di emergenza intra ed extra ospedaliera”* in quanto per l'attività in questione è stata prevista una indennità specifica;

Si precisa, inoltre, che i referenti alcoologici di reparto sono attualmente denominati referenti promozione salute e i referenti direzionali dei flussi informativi devono essere ridenominati referenti aziendali dei flussi informativi.

La qualificazione *“Responsabili dei servizi economato”* di cui al punto 9 dell'Accordo citato viene ridenominata *“referenti dei servizi di cassa economale in quanto agenti contabili”* per meglio identificare l'attività incentivata e, conseguentemente, i soggetti beneficiari.

Art. 4

Decorrenze

Le previsioni di cui agli artt. 1 e 2 hanno decorrenza dal 1° gennaio 2024. Quanto previsto dall'art. 3 ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 2025.

Per A.P.S.S.

Il Direttore Generale (*Antonio Ferro*)

Per le OO.SS.

F.P. - C.G.I.L. Sanità:

C.I.S.L. – F.P.S.:

U.I.L. – F.P.L. Sanità

NURSING-UP:

FeNALT: